

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

Piazza Tassara 3 – 25043 Breno (BS)

[www.cmvallecamonica.bs.it](http://www.cmvallecamonica.bs.it) - protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it

**Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di pulmini minivan 8 + 1 ad alimentazione elettrica da destinare al servizio di trasporto sociale in Valle Camonica per il progetto Smart Mobility Data Driven – ioviaggioinvalle finanziato da Regione Lombardia**

**Codice CIG: B8C6972056**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

*Redatto da:*

*Responsabile Unico del Progetto – f.to Giuseppe Maffessoli*

*DEC a supporto del RUP – Gian Luca Santoro*

## ART.01 – DEFINIZIONI

### Fornitore/Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale la Committente affida la fornitura nonché i suoi legali successori e aventi causa.

### Committente

Comunità Montana di Valle Camonica – Piazza Tassara 3 – 25043 Breno (BS)

### Direttore dell'esecuzione del contratto

L'addetto debitamente nominato dalla Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché la corretta esecuzione della fornitura. Tale addetto potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

## ART.02 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

Il Fornitore resterà vincolato dal momento della presentazione dell'offerta, mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto in cui saranno richiamati i documenti che definiscono il pieno accordo tra le parti.

Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le parti è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

## ART.03 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto **la fornitura di pulmini elettrici nuovi allestiti per il trasporto sociale** senza possibilità alcuna di proroga né tacita né espressa, da utilizzare da parte delle associazioni di volontariato interessate per il servizio di trasporto sociale sul territorio.

Le caratteristiche tecniche, le specifiche, le dotazioni minime richieste, le particolarità costruttive sono elencate nel capitolato tecnico e sono da intendersi come **standard minimo inderogabile** con riferimento alla funzionalità dell'automezzo.

Nel merito si precisa che, in ogni caso, ove nella documentazione di gara sono indicati modelli, marchi, questi sono proposti unicamente a titolo esemplificativo al fine di meglio chiarire le caratteristiche generali del prodotto atteso e non costituiscono in nessun caso indicazione espressa o sottintesa di orientamento già maturato dalla Committente, rimanendo facoltà di ciascun produttore offrire modelli analoghi, purché aventi le caratteristiche di minima elencate nelle predette specifiche tecniche. CPV 34114300-2

## ART.04 – AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

**L'importo complessivo della fornitura ammonta ad euro 395.000,00 (trecentonovantacinquemilaeuro) oltre Iva** come per legge di cui € 0,00 (zero/00) sono oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008, poiché trattasi di mera fornitura.

Il ribasso dovrà essere offerto sull'importo del singolo mezzo completo, come da capitolato tecnico, posto a base di gara, pari ad euro 79.000,00 (settantanovemilaeuro).

Il suddetto importo copre tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura, ivi compresi i costi per il trasporto presso luogo da destinarsi limitrofo alla sede dell'ente, immatricolazione, altro.

#### **ART.05 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'impresa dovrà rimettere la propria offerta sotto forma di ribasso percentuale (unico ed incondizionato), sull'importo complessivo posto a base di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Restano peraltro salve le definitive, insindacabili decisioni dell'ente che si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto per irregolarità formali, per motivi di opportunità, convenienza o qualora reputasse le offerte pervenute non congrue o non coerenti con gli interessi pubblici.

#### **ART.06 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL MEZZO DA OFFRIRE**

Il Fornitore dovrà garantire, in fase d'offerta, il rispetto delle caratteristiche riportate nel capitolato tecnico.

##### **Descrizione generale**

La Committente intende acquistare dei veicoli elettrici nuovi a basso impatto ambientale, allestiti per il trasporto sociale.

#### **ART.07 - LUOGO E TERMINI DELLA CONSEGNA**

I mezzi dovranno essere consegnati, presso la sede dell'ente oppure in luogo limitrofo da destinarsi, completo di tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico e, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, **entro massimo 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva da parte della Committente.**

Per la "data di consegna" si intende quella in cui i mezzi vengono effettivamente consegnati alla Committente completi, già collaudati, omologati e immatricolati, messi a punto e pronti all'utilizzo, il tutto a cura e spese del Fornitore.

La consegna dovrà essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali e dovrà essere concordata con il direttore dell'esecuzione della Committente e comunque con un anticipo di almeno 5 gg lavorativi. La data di consegna deve risultare dal DDT debitamente compilato, su cui il personale incaricato della Committente dovrà porre in evidenza eventuali manchevolezze constatate nel mezzo all'atto della consegna a seguito della verifica in contraddittorio, senza che ciò supplisca in alcun modo alla verifica della conformità, a seguito della quale verrà redatto un verbale riportante:

- Copia del DDT di consegna del mezzo; ○ Verifica di data e ora riportata sul DDT; ○ Descrizione del veicolo con modello e numero di telaio;
- Collaudo di verifica del corretto funzionamento della ditta fornitrice;
- Distinta degli accessori dichiarati in sede di gara (es. attrezzi, manuale d'uso, estintore e quant'altro dichiarato);
- Presenza dei documenti necessari all'immediato utilizzo (se non in precedenza consegnati alla Committente).

Sul documento di trasporto del mezzo dovranno essere riportati in evidenza gli estremi dell'aggiudicazione e i riferimenti contrattuali che verranno comunicati dalla Committente, così da avere assoluta coerenza tra contratto, DDT e fattura.

Unitamente alla consegna deve pervenire alla Committente la documentazione di seguito elencata:

- Certificato di origine rilasciato dalla ditta costruttrice del mezzo;
- Dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili ai veicoli, alla componentistica e all'attrezzatura, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;
- Documenti relativi alla conformità alle norme CE del mezzo, dell'attrezzatura e di ogni singolo elemento e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell'insieme alla nuova direttiva macchine;
- Manuale d'uso e manutenzione della macchina e tutta la documentazione tecnica necessaria (relativa anche a rumore, vibrazioni, emissioni ecc.).

Per quanto concerne il "manuale d'uso e manutenzione", esso deve comprendere:

- Un piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
- La descrizione completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza di anomalie ed emergenze;
- La valutazione dei rischi residui ascrivibili all'utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard;
- Scheda identificativa di materiali utilizzati nella realizzazione della struttura e dimensioni della stessa.

**L'ultimazione della fornitura coincide con la data di sottoscrizione del verbale di consegna del mezzo**, pertanto è obbligo del Fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché il mezzo possa essere immediatamente utilizzato, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano.

## **ART.08 - PENALI**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente

l'esecuzione dell'appalto e di affidarlo ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

#### **ART.09 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI**

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che il mezzo consegnato alla Stazione Appaltante sia perfettamente conforme alla descrizione dell'offerta ed esente da vizi e/o difetti di qualsiasi genere o comunque tali da renderlo inidoneo all'uso a cui risulta essere destinato. Per l'effetto, in presenza di qualsiasi vizio durante il periodo previsto per legge (escluse le batterie vedi i CAM), difetto o non conformità lamentato o contestato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà esigere, a sua insindacabile scelta, l'eliminazione di detto vizio o difformità, ivi compresa la sostituzione del mezzo, che dovrà avvenire a spese dell'Appaltatore, ovvero pretendere la riduzione del prezzo pattuito, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per colpa imputabile all'Appaltatore medesimo. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le difformità o i vizi riscontrati, siano tali da rendere il mezzo inutilizzabile.

#### **ART.10 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE**

La ditta Fornitrice si obbliga ad eliminare, a proprie cure e spese, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel Capitolato Tecnico riscontrate nel mezzo consegnato nel periodo di durata della garanzia. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere esonerata e indenne la Committente da ogni pretesa vantata da terzi per il pagamento di eventuali diritti o royalties per l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale riferiti al complesso della fornitura e ad ogni suo singolo componente. Il Fornitore risponderà di qualsiasi reclamo o rivendicazione che venissero comunque sollevati per l'uso di materiali o di processi oggetto di diritti di proprietà intellettuale, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte della Stazione Appaltante, la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra il fornitore stesso e l'avente diritto.

A garanzia degli obblighi qui richiamati, la Committente oltre ad avvalersi della cauzione definitiva, può sospendere i pagamenti eventualmente non ancora effettuati.

#### **ART.11 - PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE**

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore da La prima fattura potrà essere emessa dal fornitore solo a seguito dell'esito positivo del verbale di collaudo di consegna del mezzo che dovrà concludersi entro 5 gg dalla consegna dei mezzi.

**I pagamenti delle fatture sono fissati a 30 (trenta) giorni dalla ricezione dallo SDI fattura elettronica.** Il corrispettivo sarà liquidato solo a seguito di verifica di regolarità contributiva tramite il DURC.

La fattura dovrà essere intestata a: **Comunità Montana di Valle Camonica – Piazza Tassara 3 25043 Breno (BS) – codice univoco UF161M.**

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che la stazione appaltante non verrà considerata responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell'Appaltatore, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta. Per quanto attiene la liquidazione della fattura verrà applicata la disciplina relativa alla regolarità contributiva.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 205/2017, le fatture dovranno essere trasmesse tramite lo SDI ed in formato elettronico.

Si applica regime IVA con scissione di pagamento ex. Art. 17-ter DPR 633/72.

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, il termine di pagamento verrà sospeso, dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall'oggetto del presente Capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile. Qualora la Committente dovesse addebitare al Fornitore una qualsiasi somma sulla base delle pattuizioni contrattuali, il Fornitore autorizza espressamente il Committente ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti dalla Committente allo stesso Fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore della CMVC. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dall'art. 1243 del Codice Civile. Il Fornitore e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art.3 della Legge n. 136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che il Fornitore dovrà comunicare alla Committente. Pertanto, il Fornitore dovrà trasmettere all'ufficio amministrativo della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. Il Fornitore è tenuto all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si precisa infine che sarà onere del Fornitore riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) coerentemente con quanto indicato nell'oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso.

La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

### **ART.13 - CESSIONE DEI CREDITI**

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 ed il relativo art. 6 dell'allegato II.14, disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Si ricorda che gli effetti della su indicata norma le cessioni di credito devono, a pena d'irricevibilità e inopponibilità nei confronti del debitore ceduto, essere stipulate in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere ritualmente notificate alla Committente.

### **ART.14 – RISOLUZIONE E RECESSO**

La risoluzione e il recesso sono regolamentati dalla normativa vigente ed in particolare dagli art. 122 e 123 del D.Lgs n. 36/2023.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione dà diritto alla Comunità Montana di Valle Camonica. di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

### **ART.15 - VINCOLO GIURIDICO**

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente Capitolato.

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'ente non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica, compreso l'esito positivo delle pratiche antimafia di legge.

Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di comprovare i requisiti per l'ammissione alla gara l'ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione. Nel caso l'ente avrà la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue in graduatoria quale migliore offerente, addebitando all'aggiudicatario inadempiente tutti i maggiori costi sostenuti.

### **ART.21 – REFERENTI AZIENDALI DEL FORNITORE**

Il Fornitore prima della sottoscrizione del contratto deve rilasciare apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede operativa, nonché i corrispondenti numeri di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), e nominare un Referente Aziendale.

La Committente sarà autorizzata a recapitare a tale sede, a mezzo fax o PEC o Raccomandata con avviso di ricevimento, ogni comunicazione inerente la puntuale

esecuzione del contratto. Ogni eventuale modifica deve essere immediatamente comunicata al Referente Aziendale della Committente.

Eventuali sostituzioni in caso di congedi, malattie e/o assenze temporanee dovranno essere tempestivamente comunicate alla Committente e comunque dovrà essere in ogni caso garantita la reperibilità di un referente dell'aggiudicataria.

### **ART.23 – DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Il fornitore non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore

### **ART.24 - REQUISITI E NORMATIVA DI SICUREZZA**

La consegna dei mezzi deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti nel contratto, nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nella restante documentazione consegnata al Fornitore. Deve essere inoltre rispettata la normativa in materia di sicurezza vigente al momento dell'esecuzione del contratto. Qualora, durante la consegna dei mezzi o al momento o durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore rilevi un pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, deve comunicarlo senza alcun indugio alla Committente; in qualunque caso il Fornitore è responsabile di tutte le eventuali consegne che dovessero derivarne.

Qualora il Fornitore, per la consegna dei mezzi, si avvallesse di vettori terzi, si renderà responsabile della loro informazione e formazione circa le eventuali Note Informative dei rischi specifici, ricevute dalla Committente e circa le misure di prevenzione e protezione concordate con la Committente e sarà altresì responsabile del loro comportamento e dell'eventuale mancato rispetto di tali misure e delle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

### **ART.25 - BREVETTI**

Il Fornitore garantisce di essere in possesso delle licenze e dei brevetti relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del contratto/ordine e comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione ed alla vendita. Il Fornitore solleva la Committente da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi ed agli strumenti utilizzati dal venditore per la produzione dei beni forniti.

Il Fornitore si impegna a tenere la Committente sollevata ed indenne in ogni tempo contro ogni e qualunque rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernente i prodotti, i procedimenti (metodi e strumenti utilizzati dal venditore e/o per la produzione) ed i mezzi tutti utilizzati nell'adempimento del contratto/ordine con l'obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze od autorizzazioni necessarie, come pure di sopportare tutte le spese eventuali per diritti, rivendicazioni ed indennità relative, avendo lo stesso di ciò tenuto debito conto nell'accettare l'ordine.



Il Fornitore si obbliga pertanto a provvedere alla difesa in giudizio e quant'alto del caso, salvo sempre il diritto della Committente di esigere dal Fornitore l'indennizzo dei danni e delle spese che la Committente stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere. Quelle parti per cui fosse imposta alla Committente la sostituzione o modifica a seguito di contestazione in relazione al contenuto del presente articolo, dovranno essere al più presto sostituite o modificate a completa fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie.

#### **ART.26 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI**

Il Fornitore è responsabile del corretto adempimento del contratto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. Il Fornitore deve garantire la Committente dall'evizione totale o parziale della fornitura e valgono le prescrizioni stabilite dagli articoli 1476 e ss. del codice civile.

Il fornitore è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti (inclusi eventuali vettori terzi) per quanto attiene all'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

La fornitura oggetto del contratto dovrà rispondere nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le norme vigenti in materia all'atto della consegna. Il Fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti i controlli ed eseguire tutte le prove richieste per verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni di contratto. Qualora la fornitura sia assegnata ad un Consorzio e quindi sia eseguita da una consorziata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell'esecutore, ha la facoltà di allontanare il Fornitore consorziato inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorziata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente. Qualora la fornitura sia assegnata a d un Consorzio ordinario di concorrenti, lo stesso Consorzio, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, è tenuto ad indicare le generalità del proprio consorzio esecutore. Nel caso in cui la fornitura sia aggiudicata ad un R.T.I. di cui all'art.34, c.1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l'esecuzione dell'appalto devono la fornitura stessa nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali imprese di chiedere alla Committente la modifica in corso d'opera di dette percentuali. La modifica potrà avere corso solo previa espressa autorizzazione da parte della Committente.

#### **ART.27 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE**

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di

lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- Mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

### **ART.32 - NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare, dal Bando di gara e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia nonché al Codice Civile.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.